

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, "legge di contabilità e finanza pubblica", al fine di consentire il perseguimento del principio dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale che rientrano nell'ambito della delega di cui all'articolo 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, prevedendo, inoltre, il necessario raccordo della nuova normativa con quella adottata in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

All'articolo 2, comma 2, la stessa legge stabilisce i criteri ed i principi direttivi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, e prevede lo svolgimento del processo di armonizzazione attraverso l'individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, l'affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.

In particolare, l'articolato processo di armonizzazione dei principi contabili generali e delle procedure contabili, connesse ai diversi sistemi contabili e di bilancio, persegue gli obiettivi di rappresentare correttamente le scelte di programmazione e di produzione amministrativa, di coordinare i principi contabili generali con i principi relativi al consolidamento dei conti pubblici, di consentire ai gestori dei sistemi contabili e di bilancio l'applicazione corretta ed efficace delle norme, di coadiuvare gli organi di controllo nella verifica della conformità del sistema dei bilanci alla normativa vigente ed alle condizioni di efficienza e di efficacia ricercate, e di assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici nell'interpretazione delle informazioni in essi contenute.



Il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2010, per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della delega previste dal predetto articolo 2 in materia di adeguamento dei sistemi contabili, ha definito le basi sulle quali effettuare la redazione delle disposizioni dei decreti legislativi.

**Il Comitato ha visto la presenza dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera dei deputati del Senato della Repubblica, della Corte dei Conti, dell'ISTAT, di designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'UPI, dall'ANCI, dall'UNCEM e dalle assemblee legislative regionali e delle province autonome, nonché di tre esperti in materia giuridico-economica. Il Comitato ha definito l'impostazione e le basi sulle quali effettuare la redazione delle disposizioni dei decreti legislativi.**

I lavori sono stati svolti da gruppi di lavoro costituiti distintamente per principio di delega **in modo da poter riflettere nella loro composizione quella del Comitato**.. In particolare sono stati costituiti:

- 1) Gruppo per la definizione dei principi generali e del nomenclatore, nonché dei principi specifici comuni a diversi aggregati.
- 2) Gruppo per la definizione del piano dei conti integrato (classificazione economica) che presuppone: codifica della transazione elementare, definizioni, criteri, tempistica di registrazione per i diversi aggregati e per operazioni specifiche.
- 3) Gruppo per la definizione dei comuni schemi di bilancio per missioni (in raccordo con la COFOG) e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale (matrici di raccordo).
- 4) Gruppo per la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati delle amministrazioni pubbliche "tenute al regime di contabilità civilistica";
- 5) Gruppo per l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende e gli organismi controllati dalle amministrazioni pubbliche;
- 6) Gruppo per la definizione di un sistema di indicatori di risultato;
- 7) Gruppo per l'armonizzazione dei termini di presentazione e approvazione dei bilanci, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.



Nell'ambito delle definizioni dei principi contabili generali elaborati dal primo Gruppo e fatti propri dal Comitato nel suo complesso, si precisa che la qualificazione del principio di competenza finanziaria è stata definita in conformità alla legislazione vigente in tema di accertamenti ed impegni rispettivamente sul versante entrata e spesa.

Le definizioni di competenza finanziaria adottate dalla COPAFF e tradotte nello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, attualmente all'esame del Parlamento (Atto n. 339) e dal Comitato pur non sovrapponibili permetteranno comunque di conseguire le finalità di armonizzazione e consolidamento dei conti del settore pubblico, poiché con una puntuale declinazione dei predetti principi contabili, nell'ambito dei principi contabili applicati che saranno adottati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del presente provvedimento, verrà garantita la raccordabilità con quelli adottati in ambito europeo, con particolare riguardo al versante delle spese (correnti ed in conto capitale).

**L'articolato proposto ha l'obiettivo di dare attuazione al citato art. 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, prevedendo, inoltre, il necessario raccordo della nuova normativa con quella adottata in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi**

**Le criticità manifestate dalla disciplina vigente sono individuabili nelle notevoli carenze di uniformità delle procedure contabili connesse ai sistemi contabili e di bilancio; nell'inesistente coordinamento dei principi contabili generali con quelli per il consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche; nella difficoltà di verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea; nella problematicità di poter ottenere in necessario grado di conoscenza e di controllo della spesa pubblica.**

**I conti delle amministrazioni pubbliche italiane ad oggi risultano caratterizzati: dall'adozione di differenti sistemi contabili, anche da parte di enti appartenenti allo stesso comparto; dall'adozione di strutture e schemi di classificazione eterogenei, sia dei bilanci di previsione che dei conti consuntivi; dall'applicazione di principi e metodologie contabili non uniformi anche quando viene adottato il medesimo sistema contabile o gli stessi schemi di classificazione.**

**Il problema da affrontare può essere sinteticamente individuato nella pressante necessità di garantire informazioni contabili omogenee aggregabili e consolidabili riguardanti tutti i centri**



di spesa, in presenza di un quadro normativo carente che la nuova legge di contabilità e finanza pubblica ha avvicinato alle esigenze più volte rappresentate in sede europea.

Di fronte alla criticità sopra rappresentata, è particolarmente avvertita l'esigenza di promuovere l'armonizzazione delle procedure contabili, in particolare attraverso:

- l'individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica;
- l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;
- l'affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale;
- la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.

oooooooooooooooooooooooooooo

All'articolo 1 vengono elencate alcune definizioni fondamentali per l'attuazione della normativa. Tali definizioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono raccordabili con quelle adottate in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

Il **comma 1, lettera "a"**, circoscrive il concetto di "amministrazioni pubbliche" nello stesso ambito individuato dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escludendo le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42. La **lettera "b"** definisce come "unità locali delle amministrazioni pubbliche" le articolazioni organizzative delle amministrazioni, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, individuate con propri provvedimenti dalle amministrazioni di cui alla lett. a), distinte dalla lista di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ivi recepite. La **lettera "c"** fornisce una definizione ampia di "utilizzatori del sistema di bilancio", individuando in tale categoria i cittadini, gli organi di *governante* interna ed esterna, gli amministratori pubblici, gli organi di controllo, gli organismi internazionali competenti per materia ed ogni altro organismo strumentale



alla gestione dei servizi pubblici, ed altri soggetti che utilizzano il sistema dei bilanci per soddisfare esigenze informative al fine di sviluppare la propria attività decisoria di tipo istituzionale.

All'**articolo 2** vengono specificati l'oggetto ed i destinatari della normativa. In particolare, al **comma 1**, si stabilisce l'obiettivo di disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. Il **comma 2** prevede, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi contabili generali descritti dall'**Allegato 1**, ed ai principi definiti con le modalità dell'art. 4, comma 3, del decreto medesimo, nonché l'obbligo di uniformare l'esercizio delle funzioni di programmazione, rilevazione, rendicontazione e controllo ai principi contabili generali, classificando questi ultimi come "regole fondamentali di carattere generale". Al **comma 3**, la norma evidenzia che rimane inalterato quanto previsto dall'art. 52, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

All'**articolo 3, comma 1**, vengono elencati gli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni nel dare piena attuazione ai principi contabili generali. A riguardo, il dispositivo proposto intende evidenziare la necessità di promuovere l'armonizzazione delle procedure contabili, perseguendo le finalità di rappresentare in maniera veritiera e corretta le scelte di programmazione e di produzione amministrativa (**lettera "a"**), di coordinare i principi contabili generali con quelli per il consolidamento dei conti pubblici di ogni amministrazione pubblica (**lettera "b"**), di consentire ai gestori dei sistemi contabili e di bilancio, nonché ai responsabili del servizio finanziario l'applicazione corretta ed efficace delle norme (**lettera "c"**), di coadiuvare i revisori ed i controllori nel verificare che il sistema dei bilanci e le relative informazioni contabili pubbliche risultino conformi alle leggi ed alle condizioni di efficienza e di efficacia ricercate (**lettera "d"**), e di assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici ad interpretare le informazioni in essi contenute (**lettera "e"**).

Il **comma 2** dispone, inoltre, che il regolamento di contabilità di ciascuna amministrazione pubblica debba essere coerente con le finalità del sistema contabile di bilancio, e debba dare piena attuazione ai principi contabili ivi definiti.

oooooooooooo

La **lettera a) del comma 2**, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato che viene disciplinato nel Titolo



Il del presente decreto. Il piano dei conti integrato deve consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche.

Il Gruppo per la definizione del piano dei conti integrato (classificazione economica) ha svolto le sue attività per la redazione di un piano dei conti comune a tutte le amministrazioni, finalizzato a consentire l'iscrizione delle voci di bilancio delle amministrazioni nel piano finanziario e contestualmente nel piano economico-patrimoniale e, di conseguenza, rappresentare l'esposizione delle variazioni patrimoniali e il raccordo con i flussi economici e finanziari che le hanno prodotte. Il piano dei conti consente, inoltre, la raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT con il sistema europeo di conti, e strumento di base per la rappresentazione di tutti i documenti contabili nei quali le registrazioni devono essere effettuate in applicazione di regole contabili predefinite.

La scelta di optare per un sistema di contabilità integrato che veda al suo interno una completa elaborazione sia del sistema di contabilità finanziaria sia del sistema di contabilità economico-patrimoniale che si avvalga di un unico ed integrato piano dei conti consente di avere informazioni complete e registrate automaticamente per tutti i fatti della gestione (impatto finanziario, economico e patrimoniale) e di rappresentare l'esposizione delle variazioni patrimoniali e il raccordo con i flussi economici e finanziari che le hanno prodotte. Utile anche ai fini delle analisi da parte della Commissione europea che si concentra oggi, anche sul raccordo tra stock e flussi quale indicatore di qualità dei dati della finanza pubblica.

Tale innovazione richiede un forte impegno da parte dei soggetti interessati per cui è stata prevista una fase di transizione con il passaggio definitivo al sistema integrato di scritturazione contabile all'esercizio finanziario 2014.

Si è evidenzia, poi, l'esigenza di ottemperare anche all'adeguamento e abrogazione delle disposizioni di rango secondario contrastanti con la nuova disciplina che sarà dettata dal decreto legislativo con particolare riferimento alla rivisitazione normativa del Regolamento concernente l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (DPR 27 febbraio 2003, n. 97) che sarà effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente decreto.

Il comune piano dei conti integrato deve costituire lo strumento di base per la rappresentazione di tutti i documenti contabili nei quali le registrazioni devono essere effettuate con l'adozione di regole contabili uniformi. Esso deve consentire l'iscrizione delle voci di bilancio delle amministrazioni nel piano finanziario e contestualmente nel piano economico-patrimoniale e, di conseguenza, rappresentare l'esposizione delle variazioni patrimoniali e il raccordo con i flussi



economici e finanziari che le hanno prodotte. L'adozione di regole contabili comuni richiede, inoltre, che vi siano uniformi criteri di registrazione delle transazioni.

Questo sistema risponde, tra l'altro, alla richiesta, avanzata dagli organismi internazionali, di una maggiore trasparenza e affidabilità dei dati della finanza pubblica. A riguardo, si ricorda che l'ufficio statistico della Commissione Europea - Eurostat - in base al regolamento (CE) n. 679/2010 - che modifica il che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi potrà richiedere l'accesso ai microdati usati per la produzione dei quadri della finanza pubblica, attraverso, anche, delle visite svolte non solo presso le sedi del Ministero dell'Economia e dell'Istituto Nazionale di Statistica, ma anche di singoli enti.

L'articolato predisposto rappresenta il primo passo necessario alla realizzazione di un piano dei conti integrato: esso, infatti, fornisce le principali definizioni e indicazioni cui le amministrazioni pubbliche dovranno ottemperare, circoscrive l'ambito applicativo e rinvia a successivi decreti ministeriale di natura regolamentare per la definizione puntuale delle voci del piano dei conti. A tal fine, è ancora attivo il gruppo di lavoro costituito in seno al Comitato principi contabili che ha il compito di redigere il piano dei conti integrato in raccordo con l'analogo gruppo nell'ambito COPAFF.

L'articolo 4 definisce il piano dei conti integrato. Al **comma 1**, si richiamano le finalità che si intendono perseguire con l'adozione del piano dei conti, in particolare qualità, trasparenza e miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche. Si specifica, inoltre, che le amministrazioni definite coerentemente con l'ambito applicativo della legge 196/2009, art. 1, comma 2, dovranno adottare un "comune piano dei conti integrato", attraverso un sistema di contabilità integrato che consenta di rilevare entrate e spese contestualmente, sia in termini di contabilità finanziaria sia di contabilità economico-patrimoniale, consentendo alle amministrazioni di classificare le operazioni sulla base di regole comuni di contabilizzazione. Il **comma 2** specifica che le voci del piano dei conti verranno definite sulla base dei principi generali di cui al titolo I del presente decreto legislativo, nonché degli standard internazionali e che garantiranno il rispetto del Regolamento n. 479/2009 e successive modifiche in materia di qualità dei dati statistici nell'ambito della procedura sui deficit eccessivi. Il **comma 3** rinvia a decreti di natura regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) l'individuazione puntuale di comuni schemi di bilancio, delle voci del piano dei conti e del loro contenuto, nonché la definizione di regole contabili uniformi. Eventuali e successivi aggiornamenti del piano dei conti saranno sempre approvati con decreti di natura regolamentare del MEF e in quanto predisposti dal Dipartimento della ragioneria



generale dello Stato, verranno pubblicati sul suo sito internet. Il comma si chiude ricordando che ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 196/2009 anche le codifiche della banca dati SIOPE saranno definite sulla base della struttura del piano dei conti.

I commi successivi sono volti a definire a grandi linee l'impianto generale del piano dei conti. Al **comma 4** si specifica che verranno definiti i livelli di dettaglio sulla base di una struttura gerarchica che sia in grado di garantire per tutte le amministrazioni incluse nell'ambito applicativo del decreto una compagine minima comune. Sarà, tuttavia, possibile dettagliare maggiormente il piano dei conti: al **comma 5**, si prevede, infatti, che con decreto MEF di natura regolamentare si definiscano, per gruppi di enti, omogenei per tipologia di attività, e sentite le amministrazioni vigilanti, la possibilità di definire ulteriori livelli gerarchici di dettaglio attraverso cui rilevare operazioni specifiche dell'attività svolta dagli enti e comuni agli enti medesimi. Nel definire questi ulteriori livelli di dettaglio si dovrà sempre garantire coerenza e uniformità nelle codifiche dei vari comparti. Analogamente, il **comma 6** stabilisce che anche le amministrazioni pubbliche incluse nell'ambito applicativo del presente decreto potranno provvedere a dettagliare maggiormente il piano dei conti al fine di rendere le rilevazioni contabili rispondenti a specificità della propria attività istituzionale. Tuttavia, le voci di dettaglio individuate dalle amministrazioni devono essere sempre riconducibili alle aggregazioni previste dal comune piano dei conti.

Definito il piano dei conti e l'organizzazione generale della sua struttura, l'**articolo 5** ne individua le finalità. In primo luogo, il piano risponde all'esigenza di armonizzazione dei sistemi contabili che rappresenta l'obiettivo principale cui tende il presente decreto legislativo e che impernia tutti i titoli che lo compongono (**comma 1, lettera a**). Successivamente, si fa riferimento all'integrazione e coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale garantite dal sistema integrato di scritturazione contabile (**lettera b**); alla garanzia del consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche, anche per sottosettore, nelle fasi previsionale, di gestione e rendicontazione di entrate e spese, di costi e ricavi, nonché del monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'art. 14, comma 1 della legge 196/2009 (**lettera c**); a una maggiore tracciabilità delle informazioni contabili che possono essere colte sotto diversi profili, quello finanziario, economico e patrimoniale, nonché di cassa (**lettera d**). L'impianto contabile, così come prefigurato dovrebbe, infine, garantire una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili (**lettera e**). Come illustrato nella relazione al titolo III, articolo 3, punto c), vi è la necessità di creare un collegamento tra piano dei conti e i bilanci delle amministrazioni. Tale collegamento verrà garantito, in base al **comma 2**, mediante i macroaggregati (così come definiti per il bilancio dello stato all'articolo 25, comma 2, lettera b) della legge





196/2009) attraverso cui si espone la dimensione economica della spesa associata ai programmi del bilancio e che dovranno essere determinati dalle amministrazioni coerentemente rispetto alle voci del piano dei conti.

All'**articolo 6** sono presentati i criteri fondamentali su cui si costruisce un sistema di scritturazione contabile definito "integrato" in quanto, come specificato al **comma 1**, consente di registrare automaticamente per ciascuna operazione gestionale gli effetti finanziari, economici e di variazione della consistenza patrimoniale. In tal modo si garantisce integrità e coerenza tra le rilevazioni di natura finanziaria con quelle di carattere economico. Per tutte quelle operazioni economico-patrimoniali che non hanno immediata corrispondenza nei conti finanziari (come è il caso, per esempio, dell'ammortamento degli investimenti), il **comma 2** prevede il ricorso a tutte le operazioni di registrazione tipiche della contabilità economico-patrimoniale, ovvero di integrazione, rettifica e ammortamento da redigere sulla base delle modalità e dei tempi stabiliti dalla finanza pubblica. Il sistema integrato così concepito risponde non solo alle esigenze delineate all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), ma anche alla specifica necessità di dotare ciascuna amministrazione di un set informativo contabile esaustivo che rappresenti uno strumento valido anche per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa oramai richieste, su più fronti, dal quadro legislativo vigente (**comma 3, lettera a**). Dal punto di vista della finanza pubblica, un sistema integrato di scritture contabili facilita il consolidamento dei conti e il monitoraggio in corso d'anno in vista degli impegni assunti in sede europea e consente di rispondere prontamente alle molteplici richieste di informazione da parte di organismi europei e internazionali (**lettera b**). L'implementazione di un sistema di contabilità integrata richiede per ciascun ente una fase di adeguamento, anche informatico, del proprio sistema contabile al disegno della nuova struttura e pertanto, il **comma 4** stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 2014.

L'**articolo 7** inizia sancendo il ruolo cardine del piano dei conti. Il piano dei conti diviene il punto di riferimento per la struttura dei documenti contabili delle amministrazioni pubbliche e di conseguenza, per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica (**comma 1**). Il piano si compone di "voci" e ciascuna voce corrisponde a sua volta a un'unità elementare di bilancio finanziario. Qualora non vi sia una corrispondenza univoca tra voce e unità elementare, quest'ultima dovrà essere rappresentata in modo tale da consentire comunque l'elaborazione degli allegati (di cui al **comma 2**) ai documenti contabili e degli stessi schemi contabili con il dettaglio necessario ai fini del monitoraggio e del consolidamento dei dati di finanza pubblica (**comma 1, secondo capoverso**). Il piano dei conti, disaggregato per voci, diviene il contenuto essenziale anche



di un apposito allegato conoscitivo sia del bilancio annuale di previsione sia del rendiconto annuale al fine di contribuire all'evidenziazione e all'analisi degli scostamenti rilevati tra le previsioni elaborate e i dati di consuntivo (comma 2). Al di là dei documenti ufficiali predisposti dalle amministrazioni, tutte le altre informazioni e gli schemi contabili messi a punto dalle amministrazioni ai fini del monitoraggio e del consolidamento dei dati di finanza pubblica, dovranno essere strutturati sulla base dell'articolazione del piano dei conti (comma 3).

L'articolo 8 fornisce i criteri base di registrazione e codificazione delle transazioni elementari. Al primo comma si specifica come si genera una transazione elementare: ciascuna operazione gestionale/contabile realizzata dal funzionario responsabile al fine di attuare uno specifico programma o finalità rappresenta una transazione elementare. La transazione, al momento della rilevazione e registrazione contabile, deve essere individuata con un apposito codice (comma 2). E' attraverso la codifica della transazione che è possibile consentire la tracciabilità delle informazioni, nonché la loro rappresentazione in termini di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale. La codifica rende altresì possibile richiedere all'operatore di inserire ulteriori informazioni necessarie al perseguimento delle finalità del piano, come descritte all'articolo 2. Le informazioni (i codici) contenute nella codifica e relative a ciascuna transazione sono specificate al comma 5. Il comma 3 prevede, inoltre, che la mancanza di un codifica univoca e in grado di consentire una registrazione esaustiva della transazione nelle varie fasi dell'entrata e della spesa, in termini di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, rende ineseguibile, da parte del funzionario responsabile, la relativa transazione. Il comma 6 pone un vincolo ancora più stringente in quanto specifica che la sola mancanza di uno dei codici/informazioni contenute nella codifica complessiva può non dar luogo all'esecuzione della transazione stessa. Le transazioni elementari consentono non solo la tracciabilità delle informazioni, ma consentono anche di movimentare le relative unità elementari di bilancio entro i limiti, per la parte relativa alla spesa, delle risorse finanziarie ivi stanziare. L'articolo si chiude con indicazione al 2014 dell'entrata in vigore del sistema della codifica (comma 7).

oooooooooooooooooooo

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi pone un particolare accento sulla necessità di fornire un'adeguata rappresentazione della spesa attraverso schemi che riflettano le finalità delle politiche pubbliche, mettendo l'attenzione sulla dimensione



della spesa stessa secondo le finalità e le funzioni, anche in coerenza con le analoghe rappresentazioni, sia economica che funzionale, adottate nelle statistiche comunitarie.

La stesura dell'articolato relativo al Titolo III si è basata su una sperimentazione con le amministrazioni della Difesa, del Lavoro, dell'Istruzione, Università e ricerca e con le agenzie fiscali rappresentate in seno al Comitato per i principi contabili volta ad approfondire le modalità con cui applicare all'universo dei soggetti destinatari della normativa in questione la fattibilità dei richiesti schemi di bilancio articolati per missioni e programmi. Il lavoro svolto in collaborazione con le amministrazioni vigilanti ha permesso di individuare gli enti e/o gli organismi da esse vigilati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo. Attraverso l'analisi dell'attività di questi enti, dei loro statuti e atti organizzativi, della tipologia di vigilanza esercitata dalle amministrazioni vigilanti, nonché delle missioni e dei programmi delle stesse, il gruppo di lavoro è pervenuto all'individuazione delle informazioni rilevanti all'individuazione delle missioni e dei programmi di loro pertinenza. La procedura seguita ha utilizzato lo schema per missioni e programmi adottato per il bilancio dello Stato, corredato dall'indicazione delle missioni e dei programmi dell'amministrazione vigilante, prevedendo la concreta possibilità di individuare specifici e nuovi programmi rappresentativi dell'attività degli enti e/o organismi oggetto di approfondimento. A tal fine è stata predisposta una scheda per raccogliere le informazioni rilevanti per l'individuazione delle missioni, dei programmi e della corrispondente classificazione COFOG, contenente, inoltre, elementi utili anche per la classificazione degli enti stessi all'interno del settore che costituisce l'ambito di riferimento della legge 31 dicembre 2009, n.196. La scheda informativa e la guida alla sua compilazione sono allegate alla presente relazione illustrativa.

L'articolato predisposto presenta una serie di regole e schemi di riferimenti per l'adozione della rappresentazione per missioni e programmi, in coerenza con quanto già avviene per il bilancio dello Stato, in maniera distinta per quanto concerne le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria da quelle che adottano, invece, la contabilità di tipo civilistico con il fine di assicurare per entrambe le tipologie una rappresentazione utile al consolidamento della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 2, comma 1, secondo le finalità della spesa stessa in coerenza con gli schemi adottati in ambito comunitario.

All'articolo 9, comma 1, viene previsto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare un sistema di bilanci che esponga i valori contabili secondo missioni e programmi, teso ad assicurare una maggiore trasparenza del processo di allocazione delle risorse pubbliche alle politiche pubbliche di settore attraverso l'adozione di una omogenea classificazione delle stesse, precisando, al comma 2, che sono escluse dall'ambito di applicazione di questa norma le regioni,



gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale – peraltro regolati da un analogo decreto sviluppato in ambito COPAFF. La **lettera b) del comma 2**, richiama la definizione delle unità locali delle amministrazioni pubbliche definite come le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, in coerenza con l'ambito applicativo della legge 196/2009, come definito all'articolo 1, comma 2.

L'**articolo 10**, prevedendo la definizione del contenuto di missione e programma, derivata da quella adottata per il bilancio dello Stato, secondo l'articolo 21 della legge 196/2009, definisce la dimensione funzionale, cioè secondo la finalità della spesa per missioni e programmi, del sistema di rappresentazione contabile individuato attraverso i principi contabili generali e il piano dei conti, definiti rispettivamente ai Titoli I e II del presente decreto. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.

All'**articolo 11** sono presentati i criteri per la specificazione e classificazione delle spese che devono essere rappresentati nei documenti di bilancio previsivi e consuntivi. A tal fine viene fornito uno schema, allegato A, che presenta una rappresentazione del bilancio secondo l'articolazione per missioni, programmi (a cui è associata la corrispondente classificazione COFOG di secondo livello), centri di responsabilità, macroaggregati, distinguendo le spese tra non rimodulabili e rimodulabili. Il **punto a) del comma 1** espone i principali riferimenti che devono servire da guida alle amministrazioni per individuare le missioni e i programmi di propria pertinenza, costituiti dalle specifiche funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse a disposizione. Per assicurare il raggiungimento di un risultato coerente tra tutte le amministrazioni tenute all'obbligo di cui alla presente disposizione, tale da assicurare il consolidamento dei conti pubblici dal punto di vista delle finalità della spesa, è prevista la definizione di linee-guida per le missioni attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministeri vigilanti. Il quadro di riferimento per l'individuazione delle missioni stesse è rappresentato dalle missioni individuate per il bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 196/2009. Il **punto b) del comma 1** espone i programmi quali articolazioni delle missioni e unità di rappresentazione del bilancio, che raccolgono le risorse dedicate al perseguimento delle finalità individuate dalle singole missioni. Il **punto c) successivo**, attraverso i macroaggregati, espone la dimensione economica della spesa che fornisce la chiave attraverso cui operare il collegamento con il piano dei conti di cui al Titolo II del



presente decreto. Come per le missioni e i programmi, anche per i macroaggregati il riferimento è costituito dalla definizione adottata per il bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b) della legge 196/2009. La prosecuzione dei lavori relativi al Piano dei conti, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), la necessità di assicurare la coerenza con il Piano dei conti da applicarsi alle regioni, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 6, nonché l'esercizio della delega di cui all'articolo 40, comma 2, lettera e), potrebbero determinare in un prossimo futuro la revisione dei macroaggregati per assicurare la coerenza con il quadro contabile complessivo per l'intero settore delle Amministrazioni pubbliche. Il **punto d)**, infine, richiama la flessibilità di bilancio attraverso le spese non rimodulabili e spese rimodulabili, definita nell'ambito dei principi generali indicati nell'allegato previsto nel titolo I del presente provvedimento. Il **comma 2**, dello stesso articolo 3, prevede, in analogia a quanto stabilito per il bilancio dello Stato dall'articolo 21 della legge 196/2009, l'attribuzione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa, che viene individuato in conformità con i regolamenti di organizzazione, nonché con altri idonei provvedimenti adottati delle singole amministrazioni pubbliche. Il **comma 3** individua nella corrispondenza tra i programmi e il secondo livello della classificazione COFOG, la modalità attraverso cui ottenere dati contabili consolidabili secondo l'aspetto funzionale, dato che è nella scelte delle amministrazioni individuare i programmi più idonei a rappresentare le proprie attività per cui non sarebbe possibile effettuare il consolidamento attraverso la struttura per programmi. Al fine del consolidamento nella rappresentazione delle spese di bilancio per finalità è previsto che, accanto all'indicazione del programma, sia indicato, nello schema di bilancio, anche il secondo livello della classificazione COFOG corrispondente, secondo una struttura di corrispondenza a fini conoscitivi, il cui aggiornamento è disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da pubblicare nel sito internet del medesimo Ministero. Il **comma 4** prevede la modalità con cui viene adottato il decreto per l'individuazione delle missioni: entro sessanta giorni dalla data in vigore del presente decreto, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali, il decreto può comunque essere adottato. Il **comma 5** finale stabilisce in centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo i termini entro cui le amministrazioni pubbliche devono adottare la propria regolamentazione interna e, se necessario i regolamenti di amministrazione e di contabilità allo scopo di assicurare la rappresentazione in bilancio secondo le missioni, i programmi e i macroaggregati, per il bilancio di previsione, per l'assestamento e per il rendiconto consuntivo. L'**articolo 12** fornisce indicazioni affinché la classificazione per missioni e programmi sia adottata anche dagli organismi qualificati come unità



locali delle amministrazioni pubbliche attraverso un decreto, adottato di concerto tra le amministrazioni interessate e il Ministero dell'economia e delle finanze, da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari per l'espressione del parere da rendere entro i termini di legge. Le prescrizioni di tale articolo mirano ad assicurare la piena esaustività all'universo delle amministrazioni pubbliche nell'applicazione del dettato dell'articolo 2, comma 2 della legge 196/2009, garantendo allo stesso tempo che, nel caso degli organismi che sono qualificati come unità istituzionali, l'applicazione della norma venga di fatto demandata all'amministrazione che costituisce l'unità istituzionale, cui le unità locali fanno capo. Il decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze mira a garantire la confrontabilità degli schemi di bilancio con il resto delle amministrazioni pubbliche.

La presenza all'interno del settore delle amministrazioni pubbliche di unità istituzionali che adottano il bilancio civilistico ha richiesto che venisse effettuata una specifica previsione per l'applicazione ad esse di schemi articolati per missioni e programmi. A tal fine l'**articolo 13** fornisce indicazioni al **comma 1** affinché, attraverso un apposito prospetto, tali società ed enti presentino un prospetto che riporta la spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'aggregazione per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Il **comma 2** specifica che tale rappresentazione va assicurata nei documenti contabili previsionali -siano essi rappresentati dal budget, ove previsto, o altri documenti secondo le specifiche disposizioni di legge o statutarie delle società e degli enti in oggetto- e che essa deve essere conforme con la rappresentazione di tipo economico, che mira ad assicurare l'effettiva del consolidamento dei dati contabili, con la riclassificazione effettuata attraverso la tassonomia individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I successivi due commi stabiliscono le regole che mirano ad assicurare la correttezza dell'applicazione di tali schemi per missioni e programmi individuando, al **comma 3**, nella relazione sulla gestione il documento contabile che attesta le attività riferite a ciascun programma di spesa e, nel **comma 4**, affidando agli organi di controllo la vigilanza sull'attuazione della corretta applicazione delle prescrizioni di questo articolo 5, attraverso attestazione nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.

L'**articolo 14** fornisce indicazioni in merito alla codifica dei provvedimenti di spesa delle amministrazioni pubbliche, stabilendo che esse devono apporre in maniera uniforme un codice ai provvedimenti di spesa assunti durante la fase di gestione del bilancio. Il **comma 1**, in questo senso, cala nella realtà gestionale del bilancio le indicazioni dell'articolo 3 sulla rappresentazione del bilancio secondo le missioni e i programmi di spesa, rendendo la dimensione della finalità della



spesa stessa una caratteristica gestionale e non semplicemente una rappresentazione extra-contabile da allegare al bilancio di previsione e a quello consuntivo. Lo strumento attraverso cui individuare i criteri e le modalità per attuare quanto sopra è individuato, al **comma 2**, in un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo complessivo sull'armonizzazione dei sistemi contabili.

oooooooooooooooooooooooooooo

La lettera b) del comma 2 dell' articolo 2 della legge n.196/09, richiede la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi stabilite per l'intero settore. In particolare deve essere garantito il raccordo con il piano dei conti integrato che la lettera a) del medesimo comma introduce per la totalità delle amministrazioni pubbliche.

Gli obiettivi sopra citati, ai sensi della 196/09, devono essere perseguiti in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche. L'articolato proposto introduce pertanto strumenti e regole contabili che consentano il raggiungimento di tali obiettivi con un percorso che prevede una fase transitoria e una situazione a regime.

Il Gruppo per la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati delle amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ha elaborato un modello già sottoposto a sperimentazione, che consente di riconciliare i dati economici a quelli finanziari. Nel testo, peraltro, si prevede, in linea con disposizioni analoghe contenute nello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, un passaggio alle rilevazioni di tali dati con le modalità SIOPE al momento della sua realizzazione. Ciò posto, tenuto conto della necessità di usufruire in ogni caso nel più breve termine anche dei dati contabili concernenti soggetti a contabilità civilistica e del fatto che la rilevazione SIOPE non è ancora stata estesa a tutte le amministrazioni pubbliche, si adotta un sistema transitorio da parte degli enti ancora non oggetto della rilevazione SIOPE, in grado di fornire le informazioni complessive necessarie per il consolidamento dei conti dei tre sottosettori – centrale, locale e previdenziale – per i quali la stessa legge n. 196/2009 ha previsto l'indicazione dei livelli di deficit, fabbisogno e debito.

L'articolo 15 prevede, al **comma 1**, l'obbligo per le società e gli altri enti ed organismi inseriti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità di tipo civilistico della redazione di un budget previsionale, avente natura conoscitiva e non autorizzatoria. Il **comma**



2 prevede che tale documento sia compilato secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tali criteri dovranno consentire di disporre, per quelle amministrazioni pubbliche tenute alla contabilità civilistica, che non sono sottoposte all'obbligo di redazione di un "bilancio preventivo" (o anche "budget"), di informazioni in fase di previsione, raccordabili con quelle prodotte dalle altre amministrazioni pubbliche in sede di redazione del proprio bilancio di previsione.

Il medesimo articolo prevede altresì, al **comma 3**, la redazione di un rendiconto finanziario in termini di liquidità predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). La finalità dell'introduzione di tale obbligo è quella di consentire alle amministrazioni di disporre di uno strumento informativo sulla gestione di cassa che fornisca informazioni pienamente coerenti con quelle riportate nel proprio bilancio di esercizio. Tale strumento rappresenta un riferimento essenziale per la verifica della affidabilità delle informazioni fornite con gli strumenti introdotti nell'articolo successivo, in attuazione della lettera b) del citato articolo 2, comma 2, della legge 196/09.

L'**articolo 16** introduce la tassonomia prevedendo, al **comma 1**, la compilazione, da parte delle singole amministrazioni, di un conto finanziario coerente con l'articolazione del piano dei conti integrato comune a tutte le amministrazioni prevista dal Titolo II del presente decreto.

Il conto finanziario è costruito da ciascuna amministrazione sulla base delle informazioni riportate nel bilancio di esercizio, in quanto il ricorso al bilancio consolidato avrebbe potuto dare origine a duplicazioni di poste, ed è redatto imputando le operazioni secondo la manifestazione numeraria (cassa). La scelta del solo riferimento alla cassa, deriva dalla oggettiva impossibilità della ricostruzione dei flussi degli enti secondo i concetti di accertamento e impegno previsti, nell'ambito della contabilità finanziaria, dalla registrazione secondo la competenza giuridica. A ciò si aggiunge il fatto che la rappresentazione più adeguata ai fini dell'applicazione del criterio "accrual" adottato dai regolamenti internazionali di contabilità nazionale, è quella riportata dal bilancio di esercizio.

La soluzione a regime, ripresa nel **comma 3**, consiste nell'adozione del sistema SIOPE da parte della totalità delle amministrazioni tenute al sistema di contabilità civilistica. Tale sistema consente la rilevazione telematica in tempo reale degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери delle amministrazioni pubbliche e la rappresentazione degli stessi secondo codifiche per categoria economica uniformi per gruppi di enti. Tale sistema permette quindi di registrare i flussi finanziari generati dagli enti non solo in fase di rendicontazione ma anche in fase di gestione. La coerenza





delle classificazioni SIOPE con i sistemi e gli schemi contabili uniformi introdotti dalla legge 196/2009 è assicurata dal previsto adeguamento delle stesse alla struttura del piano dei conti integrato, introdotta dal Titolo II del presente decreto.

Nelle more dell'adozione generalizzata del sistema SIOPE, il **comma 2** affida la costruzione del conto finanziario alla applicazione, da parte di ciascun ente, di un sistema di regole di riclassificazione volte a specificare le modalità di trasformazione dei dati del bilancio di esercizio in dati di natura finanziaria coerenti con le modalità previste dal piano dei conti integrato di cui al Titolo II del presente decreto. Le regole di riclassificazione, essendo applicate al bilancio di esercizio, sono attuate esclusivamente in fase di consuntivo. Tali regole saranno stabilite in sede di definizione puntuale della struttura del piano dei conti integrato.

Il **comma 4** prevede infine che i collegi sindacali e di revisione vigilino sull'attuazione di quanto previsto dal comma 2 attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile o nella relazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97

oooooooooooooooooooooooo

L'articolo 2, comma 2 alla f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.

Seguendo un approccio riconducibile alle pratiche di *performance budgeting* in uso in diversi altri paesi, sono stati specificati gli usi del sistema di indicatori adottato e i requisiti minimi a cui si deve rispondere tenendo in conto le seguenti considerazioni:

- la definizione di obiettivi misurabili e il monitoraggio del loro andamento nel corso del tempo serve a chiarire le finalità ultime perseguite con la spesa di ciascuna amministrazione e il livello di intervento previsto e poi effettivamente raggiunto. In tal senso, il sistema di indicatori non è direttamente desumibile dalle attività di controllo di gestione (né utilizzabile per tale scopo) e deve riferirsi ad aggregazioni funzionali (i programmi o altre aggregazioni nel caso in cui i programmi non siano ancora stati definiti);
- numerose disposizioni legislative susseguitesesi nel corso degli anni nello stesso ambito sono state nella maggiore parte dei casi disattese o attuate in maniera insoddisfacente e appare utile, nel caso delle amministrazioni centrali, semplificare e coordinare la mole di adempimenti sovrapposti;



- si rende necessario un coordinamento con le disposizioni che derivano dall'attuazione del piano delle performance per tutte le amministrazioni pubbliche e del monitoraggio della convergenza agli obiettivi di servizio previsti nell'ambito del federalismo fiscale nel caso delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali;
- i requisiti minimi imposti dovrebbero essere coerenti con la metodologia già indicata per la compilazione delle Note Integrative al bilancio dello Stato delle Amministrazioni.

L'articolo 17 fissa il perimetro di applicazione della norma, descrive il principale documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" e ne stabilisce il raccordo con i sistemi di misurazione delle performance previsti dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei successivi decreti attuativi (D.leg.vo n. 150/2009).

L'articolo 18 indica le modalità relative alla pubblicità del Piano nonché i soggetti istituzionali ai quali tale Piano deve essere trasmesso ai fini del consolidamento e del monitoraggio degli obiettivi.

L'articolo 19 elenca i requisiti minimi necessari per la redazione del Piano con particolare riferimento alle informazioni essenziali che il Piano deve illustrare per ciascun programma e per ciascun indicatore utilizzato.

L'articolo 20 stabilisce le modalità per il monitoraggio degli obiettivi e dei relativi indicatori nonché quelle per il loro aggiornamento.

L'articolo 21 rinvia all'adozione di un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2011, che dovrà definire le Linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione del Piano.

\*\*\*\*\*

Con l'articolo 22 vengono individuati i termini per l'approvazione del bilancio.

L'articolo 23 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento. Essa decorrere a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



L'**allegato 1** contiene **24 punti** che evidenziano rispettivamente il contenuto dei principi contabili generali di veridicità, correttezza, neutralità o imparzialità, attendibilità, significatività e rilevanza, chiarezza o comprensibilità, trasparenza, pubblicità, coerenza, congruità, annualità, continuità, prudenza, costanza, unità, universalità, integrità, comparabilità, flessibilità, verificabilità, prevalenza della sostanza sulla forma, competenza finanziaria, competenza economica, equilibrio di bilancio.

Il **punto n. 1**, nel descrivere il principio di **annualità**, afferma che i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, debbano essere predisposti a cadenza annuale, in relazione ad un periodo di gestione coincidente con l'anno solare. In ogni caso, questo principio non incide sulla possibilità che le amministrazioni pubbliche abbiano l'obbligo di fornire anche i documenti contabili con cadenza inferiore all'anno.

Al **punto n. 2** viene descritto il principio dell'**unità**, che si riferisce sia al bilancio di previsione che al rendiconto ed al bilancio d'esercizio di ogni singola amministrazione. Secondo tale principio, il complesso unitario delle entrate finanzia l'amministrazione pubblica e sostiene la totalità delle spese realizzate durante la gestione. Il principio prevede che, di conseguenza, i documenti contabili non destinino alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione di legge.

Il **punto n. 3** descrive il principio dell'**universalità**, attraverso il quale il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili ad ogni singola amministrazione pubblica, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta durante l'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico-finanziari del sistema di bilancio. A tal fine, non sono ammesse le gestioni fuori bilancio, e le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono obbligatoriamente essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.

Il **punto n. 4** prevede il principio dell'**integrità**, la cui applicazione pratica implica che, nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione, le entrate debbano essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre spese, e le spese al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite, salvi i casi previsti espressamente dalla legge. Tale principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio.

Il **punto n. 5** descrive il principio di **veridicità**, che fa riferimento al *true and fair view*, prevedendo che i documenti contabili di previsione, gestione e rendicontazione delle pubbliche amministrazioni



debbano riportare dati esatti e veritieri, riferibili alle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Il dispositivo proposto impone, inoltre, una valutazione oculata dei bilanci di previsione, dei flussi finanziari ed economici e delle singole poste, al fine di evitare sottovalutazioni o sopravvalutazioni. Nel caso in cui non siano rispettati tali presupposti, si prevede l'impossibilità, per gli organi preposti al controllo ed alla revisione contabile, di procedere all'approvazione dei relativi bilanci.

Il **punto n. 6**, nel descrivere il principio di **attendibilità**, stabilisce che le previsioni e le valutazioni contenute nei documenti contabili di previsione e di rendicontazione, nonché nei relativi documenti descrittivi ed accompagnatori, debbano essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico, oppure da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Conseguentemente, al fine di soddisfare le esigenze informative, i dati contabili non devono contenere errori o distorsioni rilevanti, e devono riportare dati affidabili e completi.

Il **punto n. 7** descrive il principio di **correttezza**, e stabilisce che i documenti contabili di programmazione e previsione, e di rendicontazione debbano rispettare le norme ed i principi vigenti, sia sotto il profilo formale che sostanziale. Tale principio si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto di monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

Il **punto n. 8** descrive il principio di **chiarezza o comprensibilità**, prevedendo che l'intero sistema di bilancio debba essere disposto in base ad una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali. Il dispositivo proposto evidenzia, altresì, che l'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle Istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica. Sul punto, al fine di valutare la comprensibilità da parte degli utilizzatori delle informazioni contenute nel sistema di bilancio, si utilizza il criterio della "normale diligenza". Per quanto riguarda, invece, la classificazione delle singole operazioni gestionali, si prevede il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma. Infine, onde consentire la piena attuazione del principio di chiarezza, si vietano l'imputazione provvisoria di operazioni di partite di giro e l'assunzione di impegni sui fondi di riserva.

Al **punto n. 9** viene descritto il principio della **trasparenza**. Al fine di rendere effettivo tale principio in ambito contabile, le risorse stanziare sono collegate agli obiettivi perseguiti dall'azione pubblica attraverso la classificazione funzionale per missioni e programmi. A tal fine, le missioni di



cui all'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contenute nei bilanci delle amministrazioni, rappresentano le fondamentali finalità dell'azione pubblica, ed i programmi, che costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, sono definiti da ciascuna amministrazione nel rispetto dei criteri e dei principi di base condivisi.

Il **punto n. 10** descrive il principio di **significatività e rilevanza**, secondo il quale le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere significative e funzionali alle esigenze informative. Per quanto riguarda i criteri di valutazione della correttezza dei dati nel procedimento di formazione del sistema di bilancio, si prevede la necessità di prendere in considerazione non solo la loro esattezza aritmetica, ma anche la ragionevolezza e l'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto. Per quanto riguarda il principio della rilevanza viene fatto riferimento alle informazioni la cui omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema dei bilanci.

Il **punto n. 11** descrive il principio della **flessibilità**, che riguarda il sistema del bilancio di previsione i cui documenti non debbono essere interpretati come imm modificabili determinando in tal modo una controproducente rigidità nella gestione. Infatti, il principio di flessibilità è volto a trovare nei documenti contabili di programmazione e previsione e di budget la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti da circostanze imprevedibili e straordinarie che possono manifestarsi durante la gestione, modificando i valori approvati dagli organi di governance. Le norme di contabilità pubblica (in particolare la legge 196/2009, art. 18 e seguenti) prevedono varie modalità di intervento in coerenza al principio di flessibilità relativamente alla predisposizione di appositi fondi (di riserva) nei documenti contabili di previsione sottoposti all'approvazione degli organi di governo, a particolari modalità di intervento durante la gestione al verificarsi di eventi eccezionali per i quali non è stato approvato uno specifico fondo di riserva, alla possibilità di effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ogni programma relative a capitoli in materia di spesa rimodulabile e con il bilancio di previsione anche tra programmi diversi nell'ambito di ciascuna missione.

Il **punto n. 12**, nel prevedere il principio di **congruità**, diretto a verificare l'adeguatezza dei mezzi disponibili, stabilisce che la congruità delle entrate e delle spese sia valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali, coerentemente rappresentati nel sistema del bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e di rendicontazione.



Il **punto n. 13** prevede il principio della **prudenza** che, tradotto in termini contabili, consiste nella possibilità di iscrizione, nei bilanci di previsione e nei relativi documenti finanziari ed economici, delle sole componenti positive delle entrate che risultino effettivamente disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative, invece, devono essere limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Per ciò che riguarda i documenti contabili di rendicontazione, si dispone che le componenti positive non realizzate non vadano contabilizzate, e che tutte le componenti negative debbano essere contabilizzate e rendicontate, anche se non definitivamente realizzate.

Il **punto n. 14** prevede il principio di **coerenza**, attraverso il quale le funzioni di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione generale devono essere coerenti, collegate e strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi, e gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla relativa pianificazione dell'ente. D'altra parte, le decisioni e gli atti di gestione non possono essere in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale, e, in sede di rendicontazione, lo scostamento fra i risultati attesi e quelli ottenuti deve essere dimostrato e motivato. Completa la descrizione del principio di coerenza il necessario collegamento tra le scelte di indirizzo politico e le fasi di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica.

Il **punto n. 15** descrive il principio della **continuità**, il cui contenuto impone la valutazione delle poste contabili nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali di ogni singola amministrazione. Il dispositivo prevede che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci devono essere fondate su criteri tecnici e di stima che consentano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo.

Il **punto n. 16** descrive il contenuto del principio della **costanza**, che impone l'applicazione costante dei principi contabili generali, onde consentire la comparabilità delle valutazioni dei bilanci di previsione e di rendicontazione, e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo. Inoltre, secondo tale principio, che completa quello della continuità, l'eventuale cambiamento dei criteri di valutazione rappresenta un'eccezione, e va opportunamente motivato e documentato in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.

Il **punto n. 17** prevede il principio di **comparabilità**, la cui applicazione in termini contabili si traduce nella comparabilità spazio-temporale dei valori riportati nei relativi documenti contabili, e richiede il costante e continuo rispetto dei principi contabili. Il principio della comparabilità si lega fortemente al principio della costanza e continuità dei criteri di valutazione del sistema dei bilanci,



condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei valori riportati nei documenti dei bilanci. Il requisito di comparabilità non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Non è appropriato che un'amministrazione pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio adottato non è conforme al disposto normativo ed ai principi contabili.

Il **punto n. 18** descrive il principio di **verificabilità**, secondo il quale l'informazione patrimoniale, economica, finanziaria e tutte le altre tipologie di informazioni fornite dal sistema dei bilanci delle pubbliche amministrazioni devono essere verificabili attraverso l'analisi del procedimento valutativo adottato. A tal fine, le amministrazioni pubbliche sono tenute a custodire la documentazione probatoria relativa alle attività di programmazione, gestione e rendicontazione.

Il **punto n. 19**, nel prevedere il principio di **neutralità o imparzialità**, prescrive che la redazione dei documenti contabili debba fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, onde non favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. Si prevede, inoltre, che il procedimento formativo del sistema di bilancio debba svolgersi con imparzialità, anche in relazione agli elementi soggettivi. A tal fine, la norma proposta impone alle amministrazioni l'obbligo di garantire l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, con discernimento, oculatezza e giudizio per quanto riguarda la valutazione degli elementi soggettivi.

Il **punto n. 20** descrive il principio di **pubblicità**, secondo cui le amministrazioni devono rendere pubblici i propri bilanci secondo la normativa vigente ed in maniera adeguata, onde consentire agli utilizzatori l'accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento delle loro funzioni. Al fine di attuare il principio di pubblicità, il principio prevede che le amministrazioni pubbliche debbano assicurare ai cittadini, nonché ai diversi organismi sociali e di partecipazione, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione e di rendicontazione, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

Il **punto n. 21** stabilisce il principio dell'**equilibrio di bilancio**, la cui applicazione pratica determina che il pareggio finanziario si applichi sia in fase di previsione che di rendicontazione. Al fine della verificabilità dei documenti contabili, la norma prevede che le singole voci del bilancio di rendicontazione debbano necessariamente essere comparabili a quelle del bilancio di previsione, quale conseguenza dell'applicazione dei principi di chiarezza e di comparabilità. Si prevede, di conseguenza, che i flussi finanziari effettuati durante l'esercizio siano oggetto di analisi degli equilibri di bilancio e di comparazione con gli equilibri definiti nella fase di programmazione. Si



dispone, infine, che le amministrazioni debbano effettuare anche le operazioni di ammortamento di beni immobili e strumentali e di ogni altra voce economica di competenza quali effettivi valori di fattori della gestione, concorrenti alla configurazione degli equilibri di bilancio.

Il punto n. 22, sul principio della **competenza finanziaria**, nel prevedere l'imputazione delle spese nelle scritture contabili all'esercizio in corrispondenza al quale le obbligazioni sono giuridicamente perfezionate, stabilisce che i bilanci di previsione annuale costituiscono un limite agli impegni di spesa, ad eccezione delle partite di giro, dei servizi per conto di terzi, e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa. Le entrate e le spese sono imputate al periodo amministrativo in cui sorge il diritto a riscuotere (accertamento) e l'obbligo di pagare (impegno) essendo vietato di conseguenza l'accertamento attuale di entrate future. In relazione alle attività di investimento che comportino impegni di spesa con scadenze in più esercizi finanziari, le amministrazioni dovranno, al momento dell'attivazione del primo impegno, dichiarare espressamente di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa di investimento, anche laddove la relativa forma di copertura risulti indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006. In relazione agli incassi ed ai pagamenti, si dispone che essi debbano essere imputati all'esercizio in cui le relative operazioni siano state effettuate. Per quanto riguarda, invece, i titoli risultanti da mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica a seguito di regolazioni contabili, essi devono essere imputati all'esercizio cui fanno riferimento i relativi titoli di entrata e di spesa. Inoltre, in relazione al provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale di bilancio, la norma proposta evidenzia espressamente il necessario rispetto degli equilibri di bilancio nella gestione di competenza e dei residui, nonché dell'equilibrio delle successive annualità contemplate dal bilancio pluriennale.

Il punto n. 23 stabilisce il principio contabile della **competenza economica**, che prevede che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi vada rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. Di conseguenza, i ricavi conseguenti ad operazioni realizzate dalle pubbliche amministrazioni vanno imputati all'esercizio nel quale si sono verificate le relative operazioni, ed i proventi ed i trasferimenti correnti, di natura tributaria o non tributaria, vanno imputati all'esercizio nel quale si è verificata la relativa manifestazione finanziaria. Il dispositivo proposto prevede, inoltre, che qualora le risorse siano state impiegate per la copertura dei costi sostenuti nello stesso esercizio, esse devono essere oggetto di rilevazione in termini di competenza economica, ad eccezione dei trasferimenti a destinazione vincolata, correnti o in conto capitale, i quali devono





essere imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura dei quali sono destinati. Si prevede, infine, la correlazione tra i costi ed i ricavi dell'esercizio.

Il punto n. 24 descrive il principio di **prevalenza della sostanza sulla forma**. L'applicazione di tale principio prevede che le operazioni avvenute durante un esercizio debbano essere rilevate in conformità con la loro effettiva sostanza. Si afferma, inoltre, che la natura economica, finanziaria e patrimoniale della gestione dell'amministrazione pubblica rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.



## Allegato

Comitato per i principi contabili - Gruppo 3: definizione di comuni schemi di bilancio per missioni, in raccordo con la COFOG, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato definito secondo gli specifici regolamenti comunitari (SEC95, Reg. 2223/1995), in base a quanto prescritto nel comma 2 dell'art. 1 della legge 196/2009.

### **Guida alla compilazione della Scheda relativa alla proposta di Missione e Programma per gli enti vigilati dalle Amministrazioni centrali dello Stato**

La scheda proposta si articola in una serie di campi, riassumibili in quattro tipologie:

1. **campi compilabili secondo una scelta obbligata**, attraverso un menù a tendina che propone tutte le possibili modalità della variabile in oggetto, di colore rosa.
2. **campi testo**, dove il compilatore deve indicare una proposta, come è l'esempio del campo Proposta di nuovo Programma, o quello in cui l'ente che si sta analizzando non viene definito in maniera esplicita nella lista delle Amministrazioni pubbliche S.13, ma fa parte di un raggruppamento, come avviene ad esempio nel caso delle Università. campo Ente all'interno di un gruppo di enti. Tali campi di testo sono di colore grigio.
3. **campi che si compilano automaticamente** in base alle indicazioni fornite in altri campi precedenti, come è il caso dei campi relativi alla collocazione degli enti all'interno della lista S.13, quale ad esempio il campo Sottosettore della lista Istat S.13, di colore azzurro. Su tali campi il compilatore della scheda non può intervenire.
4. **campi di controllo**, si tratta di due campi che servono a verificare che le distribuzioni percentuali delle entrate secondo la fonte di finanziamento, e secondo la natura dell'entrata sommino ciascuna a 100. In caso di incompleta o errata attribuzione del peso percentuale alle varie modalità appare un messaggio che segnala il problema; si tratta, in questo caso, di celle di colore verde.



Descrizione della scheda, secondo le variabili in cui è articolata, e guida alla compilazione:

1. **Ente / Gruppo di enti:** in questo campo va inserito il nome dell'ente secondo una scelta fornita dal menù a tendina che contiene tutti gli enti e i gruppi di enti, laddove non è prevista l'indicazione nominativa di ciascun ente appartenente al gruppo, individuati come appartenenti al settore istituzionale delle Amministrazioni pubbliche, lista S.13. Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata, sopra descritto; la sua compilazione darà luogo alla compilazione automatica dei campi successivi Sottosettore della lista Istat S.13, Codice del Sottosettore della lista Istat S.13, Raggruppamento di enti della lista Istat S.13.
2. **Ente all'interno di un gruppo di enti:** in questo campo va inserito il nome dell'ente qualora l'ente appartenga ad un gruppo di enti, per cui non è prevista l'indicazione nominativa di ciascun ente appartenente al gruppo, come avviene nel caso delle Università. Il campo in esame è un capo testo di colore grigio, e prevede anche che sia stato compilato il campo precedente Ente/Gruppo di enti che permette di avere tutte le informazioni relative alla collocazione dello stesso all'interno della lista S.13.
3. **Codice fiscale:** in questo campo va inserito il codice fiscale dell'ente vigilato. Si tratta di una informazione importante che permette di collegare le informazioni rilevate in questa scheda con le informazioni provenienti da altri archivi anagrafici. Si tratta di un campo testo di colore grigio.
4. **Sottosettore della lista Istat S.13:** si tratta di un campo di colore azzurro a riempimento automatico in base al contenuto del campo 1, sul quale il compilatore non deve effettuare alcuna operazione.
5. **Codice del Sottosettore della lista Istat S.13:** si tratta di un campo di colore azzurro a riempimento automatico in base al contenuto del campo 1, sul quale il compilatore non deve effettuare alcuna operazione.
6. **Raggruppamento di enti della lista Istat S.13:** si tratta di un campo di colore azzurro a riempimento automatico in base al contenuto del campo 1, sul quale il compilatore non deve effettuare alcuna operazione.
7. **Funzioni istituzionali dell'ente:** in questo campo va inserita una breve descrizione delle funzioni istituzionali dell'ente vigilato; si consiglia di prendere come riferimento lo statuto dell'ente stesso. Si tratta di un campo testo di colore grigio.



8. **Ministero vigilante:** in questo campo va inserito il nome dell'ente secondo una scelta fornita dal menù a tendina che contiene tutte le amministrazioni, precedute dal codice numerico identificativo. Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
9. **Missione del Ministero vigilante (se ne esiste una prevalente):** in questo campo va indicata la missione principale del Ministero vigilante, se ne esiste una prevalente, sia con riferimento alle attività che la compongono che rispetto alle risorse dedicate. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone le 34 Missioni del bilancio dello Stato, a cui viene aggiunta la possibilità di indicare che "Non esiste un'unica Missione principale". Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
10. **Capitoli di trasferimenti di risorse ricevuti dal Ministero vigilante:** indicare il numero del capitolo o dei capitoli relativi ai trasferimenti ricevuti, a vario titolo, dall'ente provenienti dal bilancio dello Stato. Si tratta di un campo testo di colore grigio.
11. **Note sui finanziamenti:** in questo campo vanno riportate osservazioni relative alle tipologie di trasferimenti ricevuti dall'ente, nel caso in cui esistano più tipologie di trasferimenti ricevuti dall'amministrazione vigilante o da altri soggetti. Il campo in esame è un capo testo di colore grigio.
12. **Categoria economica al 3° livello (descrizione):** in questo campo va indicata la categoria economica dei principali trasferimenti ricevuti dal Ministero vigilante, facendo riferimento in modo particolare ai finanziamenti per il funzionamento dell'ente. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone tutte le categorie economiche del bilancio dello Stato al terzo livello. Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
13. **Categoria economica al 3° livello (codice):** si tratta di un campo di colore azzurro a riempimento automatico in base al contenuto del campo 12, sul quale il compilatore non deve effettuare alcuna operazione.
14. **Missione relativa ai trasferimenti ricevuti:** in questo campo va indicata la missione relativa ai trasferimenti ricevuti dal Ministero vigilante. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone le 34 Missioni del bilancio dello Stato. il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.



15. **Programma relativo ai trasferimenti ricevuti:** in questo campo va indicata il programma relativo ai trasferimenti ricevuti dal Ministero vigilante. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone i 162 Programmi del bilancio dello Stato secondo la Legge di bilancio 2010, il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata. La scelta del Programma va effettuata considerando che ciascun programma è identificato da un codice a due posizioni, di cui la prima è rappresentata dal codice della Missione cui il Programma afferisce.
16. **Classificazione funzionale COFOG nel BS, se ne esiste una prevalente:** in questo campo va indicata la funzione COFOG principale relativa ai trasferimenti ricevuti, al terzo livello, del Ministero vigilante, se ne esiste una prevalente. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone le 110 Classi COFOG, a cui viene aggiunta la possibilità di indicare che "Non esiste un'unica classe COFOG di riferimento". Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
17. **Proposta di Missione, già presente nel BS:** in questo campo va indicata la missione principale dell'ente vigilato, se ne esiste una prevalente tra le 34 già individuate per il bilancio dello Stato, sia con riferimento alle attività che la compongono che rispetto alle risorse dedicate. Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
18. **Proposta di Programma, già presente nel BS:** in questo campo va indicata il programma principale relativo all'attività dell'ente vigilato. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone i 162 Programmi del bilancio dello Stato secondo la Legge di bilancio 2010, se l'ente si riconosce in uno di questi programmi. La scelta del Programma va effettuata considerando che ciascun programma è identificato da un codice a due posizioni, di cui la prima è rappresentata dal codice della Missione cui il Programma afferisce. Viene, inoltre, aggiunta la possibilità di indicare che "Non esiste un programma rispondente all'attività dell'ente vigilato" nel caso in cui l'ente non si riconosca nei programmi già esistenti. Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
19. **Proposta di nuovo Programma:** in questo campo va indicata il programma principale relativo all'attività dell'ente vigilato, laddove l'ente non si riconosca in alcuno dei programmi già esistenti per il bilancio dello Stato e abbia indicato che "Non esiste un



programma rispondente all'attività dell'ente vigilato" al punto precedente. Il campo in esame è un capo testo di colore grigio.

20. **Descrizione delle attività sottostanti il nuovo programma:** in questo campo vanno indicate le attività sottostanti il nuovo programma individuato dall'ente vigilato, laddove l'ente abbia optato per la proposta di un nuovo programma. Il campo in esame è un capo testo di colore grigio.
21. **Note sulla proposta di nuovo Programma:** in questo campo vanno indicate le eventuali osservazioni relative al nuovo programma che si sta individuando; ad esempio, nel caso in cui fosse necessario segnalare più di un nuovo programma, andrebbe utilizzato questo campo. Il campo in esame è un capo testo di colore grigio.
22. **Classificazione funzionale COFOG dell'attività dell'ente, se ne esiste una prevalente:** in questo campo va indicata la funzione COFOG principale, al terzo livello, dell'ente vigilato, se ne esiste una prevalente. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone le 110 Classi COFOG, a cui viene aggiunta la possibilità di indicare che "Non esiste un'unica classe COFOG di riferimento". Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
23. **Tipologia di bilancio:** in questo campo va indicata la tipologia di bilancio adottata dall'ente in esame; qualora l'ente abbia una doppia contabilità, attraverso un prospetto di riconciliazione tra le due, occorre indicare la tipologia di contabilità a cui l'ente è tenuto per legge. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone le tre tipologie di contabilità possibili per gli enti in esame: bilancio civilistico, bilancio finanziario, contabilità secondo le indicazioni del D.P.R. 97/2003. Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
24. **Entrate, in %, secondo la fonte di finanziamento:** l'area riguardante le entrate secondo la fonte di finanziamento richiede di analizzare, in termini percentuali usando numeri interi, il finanziamento dell'ente attraverso i vari settori che possono trasferire risorse all'ente stesso a vario titolo.
25. **Controllo entrate finanziamento:** si tratta di un campo di controllo sulla correttezza della ripartizione delle percentuali relative alle fonti di finanziamento delle entrate dell'ente. In caso di incompleta o errata attribuzione del peso percentuale alle varie modalità appare un messaggio che segnala il problema; si tratta, in questo caso, di una cella di colore verde. Il



- compilatore della scheda non deve intervenire su questo campo, ma deve controllare che la somma sia pari a 100 o verificare il tipo di errore che viene segnalato nella ripartizione delle percentuali.
26. **Entrate, in %, secondo la natura:** l'area riguardante le entrate secondo la natura richiede di fornire, in termini percentuali usando numeri interi, la ripartizione per natura delle entrate a seconda che facciano riferimento a vendita di beni e servizi alle AP, ad altri soggetti e ad altre possibili fonti di entrata.
27. **Controllo entrate natura:** si tratta di un campo di controllo sulla correttezza della ripartizione delle percentuali relative alla natura delle entrate dell'ente. In caso di incompleta o errata attribuzione del peso percentuale alle varie modalità appare un messaggio che segnala il problema; si tratta, in questo caso, di una cella di colore verde. Il compilatore della scheda non deve intervenire su questo campo, ma deve controllare che la somma sia pari a 100 o verificare il tipo di errore che viene segnalato nella ripartizione delle percentuali.
28. **Tipologia di vigilanza:** in questo campo va indicata la tipologia di vigilanza cui l'ente vigilato in esame può essere soggetto; sono state individuate tre tipologie di vigilanza possibili: Presenza negli organi di amministrazione e controllo, Approvazione del bilancio, Approvazione dei regolamenti di organizzazione. Da queste tre tipologie sono stati, poi, individuati i casi di possibili coesistenza di più tipi di vigilanza, determinando ulteriori quattro casi. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone le sette possibili tipologie di vigilanza. Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
29. **Note:** in questo campo il compilatore può inserire osservazioni relative ad alcune problematiche incontrate nella compilazione del modello. Il campo in esame è un capo testo di colore grigio.
30. **Riferimenti del compilatore:** le informazioni richieste in questa area si rendono necessarie per avere una persona di riferimento da contattare, qualora risultasse necessario avere una interazione con l'esperto dell'ente oggetto di analisi.



**Comitato per i principi contabili - Gruppo 3: definizione di comuni schemi di bilancio per missioni, in raccordo con la COFOG, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato definito secondo gli specifici regolamenti comunitari (SEC95, Reg. 2223/1996), in base a quanto prescritto nel comma 2 dell'art. 1 della legge 196/2009.**

<b>Ente / Gruppo di enti:</b>	
<b>Ente all'interno di un gruppo di enti:</b>	
<b>Codice fiscale:</b>	
<b>Sottosettore della lista Istat 5.13:</b>	
<b>Codice del Sottosettore della lista Istat 5.13:</b>	
<b>Raggruppamento di enti della lista Istat 5.13:</b>	
<b>Funzioni istituzionali dell'ente (max 500 caratteri):</b>	
<b>Ministero vigilante:</b>	
<b>Missione del Ministero vigilante (se ne esiste una prevalente):</b>	
<b>Capitoli di trasferimenti di risorse ricevuti dal Ministero vigilante:</b>	
<b>Note sui finanziamenti (max 500 caratteri):</b>	
<b>Categoria economica al 3° livello (descrizione):</b>	
<b>Categoria economica al 3° livello (codice):</b>	
<b>Missione relativa ai trasferimenti ricevuti:</b>	
<b>Programma relativo ai trasferimenti ricevuti:</b>	
<b>Classificazione funzionale COFOG nel BS, se ne esiste una prevalente:</b>	
<b>Proposta di Missione, già presente nel BS:</b>	
<b>Proposta di Programma, già presente nel BS:</b>	
<b>Proposta di nuovo Programma (max 500 caratteri):</b>	
<b>Descrizione delle attività sottostanti il nuovo programma (max 500 caratteri):</b>	
<b>Note sulla proposta di nuovo Programma (max 500 caratteri):</b>	
<b>Classificazione funzionale COFOG dell'attività dell'ente, se ne esiste una prevalente:</b>	
<b>Tipologia di bilancio:</b>	
<b>Entrate, in %, secondo la fonte di finanziamento:</b>	
- da Stato	
- di cui per cofinanziamento di programmi comunitari	
- da altre Amministrazioni pubbliche	
- da Imprese	
- da Famiglie	
- da Istituzioni sociali private	
- da Unione europea	
- altro, da specificare nel campo sottostante:	
- Altra fonte di finanziamento, descrizione (max 500 caratteri):	
<b>CONTROLO ENTRATE FINANZIAMENTO</b>	
<b>Entrate, in %, secondo la natura:</b>	
- per vendita di beni e servizi alle AP	
- per vendita di beni e servizi alle famiglie e/o imprese	
- per trasferimenti da imprese, famiglie, istituzioni sociali private	
- per trasferimenti da AP	



Decreto legislativo in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

### RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo reca esclusivamente norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari per la finanza pubblica. Tale provvedimento, infatti, è sostanzialmente finalizzato a disciplinare i principi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42. ivi compresi gli enti del servizio sanitario nazionale, prevedendo l'adozione di un sistema di contabilità finanziaria, affiancato, ai fini conoscitivi, da un sistema di contabilità economico-patrimoniale, e stabilendo i criteri per la specificazione e la classificazione delle spese e delle entrate.

Il presente decreto legislativo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 aprile 2011, in sede di Consiglio dei Ministri, con il voto unanime.




IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

FRANCESCO C. S. C.

IL RESPONSABILE DELLA RELAZIONE



**19 APR. 2011**



**ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)**

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO – DISPOSIZIONI RECANTI L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI ADEGUAMENTO ED ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI***PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.**1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'articolato rappresenta l'attuazione all'art. 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, prevedendo, inoltre, il necessario raccordo della nuova normativa con quella adottata in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. In particolare, il processo di armonizzazione dei sistemi contabili persegue gli obiettivi di rappresentare correttamente le scelte di programmazione e di produzione amministrativa, di coordinare i principi contabili generali con i principi relativi al consolidamento dei conti pubblici, di consentire ai gestori dei sistemi contabili e di bilancio l'applicazione corretta ed efficace delle norme, di coadiuvare gli organi di controllo nella verifica della conformità del sistema dei bilanci alla normativa vigente ed alle condizioni di efficienza e di efficacia ricercate, e di assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici nell'interpretazione delle informazioni in essi contenute.

La proposta risulta coerente con il programma di Governo, ed in particolare con il punto n. 7 che prevede, tra l'altro, quali obiettivi finali da raggiungere, una maggiore trasparenza ed una maggiore responsabilità ed efficienza della spesa pubblica.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia è disciplinata sostanzialmente dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, e dalla legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Le norme proposte introducono modifiche normative dirette, intervenendo anche a completare ed integrare la normativa vigente.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

*5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non incide sulle competenze degli enti locali e territoriali, riguardando materia di competenza esclusiva dello Stato.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.



*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nell'intervento regolatore si fa ricorso alla delegificazione relativamente ad aspetti tecnici.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

È attualmente presente all'esame del Parlamento lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi.

*9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

#### *PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.*

*10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento legislativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

*11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano allo stato avviate procedure di infrazione sul medesimo o su analogo oggetto da parte della Commissione europea.

*12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

*13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee in ordine alle medesime o ad analoghe materie.

*14) Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

*15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.



*PARTE III) Valutazione dell'impatto amministrativo.*

- 1) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.*

A fronte degli obiettivi perseguiti, le disposizioni sono da ritenersi congrue rispetto alle potenzialità delle strutture amministrative alle quali vengono affidati i compiti.

- 2) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.*

Gli oneri organizzativi posti a carico dei soggetti pubblici risultano coerenti con quelli già insiti nella competenze dei medesimi.

- 3) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti.*

Non si prevede la creazione di nuove strutture amministrative.

- 4) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari organizzativi ed adempimenti burocratici.*

Non sussistono oneri finanziari, organizzativi né adempimenti burocratici a carico dei cittadini e delle imprese.

*PARTE IV. Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.*

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni normative introdotte dal testo sono quelle strettamente necessarie ad individuare le fattispecie oggetto di disciplina e sono sostanzialmente coerenti con quelle già invalse.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nell'intervento regolatore si fa ricorso sistematico alla tecnica della novella legislativa per adeguare l'ordinamento vigente.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del testo normativo.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*



Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'intervento regolatore prevede che le amministrazioni pubbliche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, adottano una specifica regolamentazione interna adeguando, ove necessario, i regolamenti di amministrazione e contabilità e conformano gli schemi di bilancio, relativi alla previsione, all'assestamento e al rendiconto consuntivo, a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 11.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.



## ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni relative all'attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.**

### SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

#### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

L'articolato ha l'obiettivo di dare attuazione all'art. 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che rientrano nell'ambito della delega esercitata ai sensi dell'art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, prevedendo, inoltre, il necessario raccordo della nuova normativa con quella adottata in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

#### **B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

La disciplina vigente dimostra notevoli carenze per quanto riguarda l'uniformizzazione delle procedure contabili connesse ai sistemi contabili e di bilancio, nonché in relazione al coordinamento dei principi contabili generali con quelli per il consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche.

#### **C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Di fronte alla criticità sopra rappresentata, è particolarmente avvertita l'esigenza di promuovere l'armonizzazione delle procedure contabili, in particolare attraverso:

- l'individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica;
- l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;
- l'affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale;
- la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.



- D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

L'obiettivo dell'intervento regolatore è sostanzialmente quello di fornire alle pubbliche amministrazioni indicazioni sugli obblighi di conformare i propri ordinamenti ai principi contabili generali, di uniformare l'esercizio delle funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo a tali principi, di adottare un comune piano dei conti integrato ed un sistema integrato di scritturazione contabile, nonché di adottare una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzia la finalità della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi.

- E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Destinatari diretti dell'intervento legislativo sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle Regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

## **SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Non sono richieste procedure di consultazione in quanto le Amministrazioni interessate avevano la propria rappresentanza nel Comitato per i principi contabili.

-----

## **SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

Il non intervento comporterebbe il proseguimento dei problemi evidenziati nella Sezione I.

## **SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non sono emerse opzioni alternative all'intervento regolatorio.

## **SEZIONE 5– GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

- A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

Gli effetti positivi dell'intervento regolatore sono stati oggetto di valutazione da parte del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

- B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

L'intervento non presenta svantaggi, bensì piuttosto vantaggi sotto il profilo della maggiore trasparenza e chiarezza dei bilanci pubblici.

- C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Le amministrazioni pubbliche destinatarie dell'intervento hanno l'obbligo di rendere pubblici i propri bilanci nonché i relativi documenti contabili e finanziari, e di fornire, ove richiesto, le necessarie informazioni ai soggetti utilizzatori del sistema di bilancio.

- D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non si è proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prospettate opzioni alternative.

- E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile con le risorse e i mezzi già disponibili.



Lo stesso intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

#### **SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

L'intervento normativo non comporta un'incidenza diretta sul corretto funzionamento della concorrenza né sulla competitività.

#### **SEZIONE 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

L'attuazione delle nuove disposizioni è affidata alle amministrazioni destinatarie dell'intervento.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste azioni ulteriori rispetto agli adempimenti già previsti in generale dall'ordinamento.

**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il controllo ed il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento saranno svolti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con i mezzi e con le modalità già in essere nell'ambito della vigente disciplina.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Sarà predisposta con cadenza biennale la prescritta verifica di impatto regolatorio, nella quale verranno presi in esame i benefici prodotti dall'intervento, anche in termini di rapporto costi-benefici.

